

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2004

recante disposizioni per l'esecuzione di prove e analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali di alcune specie a norma della direttiva 98/56/CE del Consiglio per il periodo 2005-2006

[notificata con il numero C(2004) 5288]

(2005/2/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafi 4, 5 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 98/56/CE prevede l'adozione da parte della Commissione delle disposizioni necessarie per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione.
- (2) Le modalità tecniche per l'esecuzione delle prove e delle analisi sono state definite nell'ambito del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.
- (3) Un invito a presentare progetti per l'esecuzione di tali prove e analisi è stato pubblicato il 21 giugno 2004 sul sito Internet delle istituzioni comunitarie⁽²⁾.
- (4) Le proposte sono state valutate in base ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati nell'invito a presentare progetti. È necessario stabilire i progetti, gli organismi responsabili dell'esecuzione delle prove e delle analisi e i costi ammissibili, nonché il contributo finanziario massimo della Comunità, pari all'80 % dei costi ammissibili.
- (5) È opportuno svolgere le prove ed analisi comparative comunitarie nel periodo 2005-2006 sui materiali di moltiplicazione raccolti nel 2004 e stabilire ogni anno le disposizioni particolari per l'esecuzione di tali prove ed analisi, i costi ammissibili e il contributo finanziario massimo della Comunità mediante un accordo firmato dall'ordinatore competente della Commissione e dall'organismo responsabile dell'esecuzione delle prove.

(6) Riguardo alle prove e alle analisi comunitarie con durata superiore ad un anno, le parti di tali prove ed analisi successive al primo anno devono essere autorizzate dalla Commissione, senza ulteriore riferimento al comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sempre che siano disponibili gli stanziamenti necessari.

(7) Occorre garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni compresi nelle prove e nelle analisi, almeno per determinate piante selezionate.

(8) Gli Stati membri debbono partecipare alle prove e alle analisi comparative comunitarie nella misura in cui i materiali di moltiplicazione delle piante interessate vengono abitualmente riprodotti o commercializzati nel loro territorio, al fine di garantire che da queste siano tratte conclusioni adeguate.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel corso del periodo 2005-2006 prove ed analisi comparative comunitarie sono effettuate sui materiali di moltiplicazione delle piante elencate nell'allegato.

I costi ammissibili e il contributo finanziario massimo della Comunità per le prove e le analisi da realizzare nel 2005 sono fissati nell'allegato.

Informazioni particolareggiate sulle prove e le analisi figurano nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).

⁽²⁾ http://europa.eu.int/comm/food/plant/call2004/index_en.htm.

Articolo 2

Nella misura in cui i materiali di moltiplicazione e le piantine delle piante elencate nell'allegato vengono abitualmente moltiplicati o commercializzati nel loro territorio, gli Stati membri prelevano campioni di tali materiali e li mettono a disposizione della Commissione.

Articolo 3

In funzione delle disponibilità di bilancio, la Commissione può decidere di proseguire nel 2006 le prove ed analisi elencate nell'allegato.

Il contributo finanziario massimo della Comunità, pari all'80 % dei costi ammissibili di una prova o di un'analisi proseguita in tale contesto, non deve superare l'importo indicato nell'allegato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

Prove e analisi da eseguire nel 2005

Specie	Organismo responsabile	Condizioni da valutare	Numero di campioni	Costi ammissibili (EUR)	Contributo finanziario massimo della Comunità (pari all'80 % dei costi ammissibili) (EUR)
Perenni (<i>Paeonia</i> spp. e <i>Geranium</i> spp.) (*)	NAKT Roelofarendsveen (NL)	Identità e purezza varietale, salute delle piante (sul terreno) Salute delle piante (laboratorio)	50 + 50	31 392	25 113
<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Schultz-Bip. e <i>Calibrachoa</i> - ibridi	BSA Hannover (D)	Identità e purezza varietale, salute delle piante (sul terreno) Salute delle piante (laboratorio)	60 + 60	41 238	32 991
CONTRIBUTO FINANZIARIO TOTALE DELLA COMUNITÀ				58 104	

(*) Prove e analisi che durano oltre un anno.

Prove e analisi da eseguire nel 2006

Specie	Organismo responsabile	Condizioni da valutare	Numero di campioni	Costi ammissibili (EUR)	Contributo finanziario massimo della Comunità (pari all'80 % dei costi ammissibili) (EUR)
Perenni (<i>Paeonia</i> spp. e <i>Geranium</i> spp.) (*)	NAKT Roelofarendsveen (NL)	Identità e purezza varietale, salute delle piante (sul terreno) Salute delle piante (laboratorio)	50 + 50	33 267	26 613
CONTRIBUTO FINANZIARIO TOTALE DELLA COMUNITÀ				26 613	

(*) Prove e analisi che durano oltre un anno.